

Modalità per l'organizzazione, la redazione e la presentazione alla Regione delle esercitazioni ai fini dell'ammissione ai contributi regionali – Criteri per la relativa concessione

1.- Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità per l'organizzazione e la gestione delle esercitazioni di protezione civile ai fini dell'accesso ai contributi finanziari regionali di cui al regolamento regionale n. 69/R del 1.12.2004 (art. 26) e al regolamento n.7 del 3 marzo 2006 e le procedure e i criteri per la relativa assegnazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2.- Esercitazioni di protezione civile

2.1 - Sono denominate "esercitazioni di protezione civile" in senso stretto (d'ora in poi denominate "esercitazioni") le attività addestrative finalizzate a verificare le previsioni dei piani di protezione civile locali e dei piani operativi regionali di cui all'art. del regolamento.

2.2 – Il piano di protezione civile costituisce pertanto presupposto dell' esercitazione ove:

- a) sia stato approvato con le procedure di cui all'art.24 del regolamento regionale n.69 del 1 dicembre 2004;
- b) non sia ancora stato approvato, ma sia già intervenuto il parere positivo della regione ai sensi delle procedure sopra citate.

2.3 – Fuori dei casi di cui al punto 2.2 e, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili dopo l'ammissione a contributo delle esercitazioni di cui al medesimo punto, possono essere ammesse a contributo anche le esercitazioni finalizzate a verificare le procedure di piani di protezione civile ancora in via di elaborazione e/o di aggiornamento; in tale caso la bozza di piano è trasmessa alla Regione unitamente alla proposta di esercitazione e il contributo è concesso previa verifica della coerenza della bozza medesima con l'organizzazione generale del sistema regionale della protezione civile.

2.4 – Le esercitazioni si intendono finalizzate alla verifica dei piani di protezione civile ove abbiano ad oggetto:

- a) il complesso o un parte significativa delle procedure previste nel piano di protezione civile;
- b) una o più procedure strategiche per la corretta applicazione del piano di protezione civile e/o per la sua integrazione con l'attività del sistema regionale di protezione civile, anche sulla base delle indicazioni a tale fine adottate dal dirigente del competente settore regionale.

2.5 – In mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti, le attività di simulazione di emergenza sono ammissibili, nei limiti delle risorse disponibili, ai soli finanziamenti regionali relativi ai benefici del volontariato, in conformità a quanto previsto dal successivo punto 4.6.

3.- Tipologia e ammontare dei contributi

3.1. I contributi finanziari che possono essere concessi per lo svolgimento delle esercitazioni hanno ad oggetto:

- a) gli oneri finanziari conseguenti l'applicazione dei benefici previsti dalla normativa vigente al volontariato impiegato nell'esercitazione;
- b) il rimborso fino all'80% delle spese sostenute dall'ente locale organizzatore e/o dagli altri enti locali partecipanti per:

- Nolo/canoni e altri corrispettivi pagati per la disponibilità di mezzi, attrezzature, collegamenti necessari per la realizzazione della esercitazione;
- vettovagliamento per i partecipanti;
- carburante acquistato dall'Ente per gli spostamenti dei mezzi utilizzati oltre che per mettere in funzione le attrezzature necessarie;
- supporti vari per l'attività divulgativa dell'esercitazione nei confronti della popolazione;
- eventuale rimborso della prestazione di lavoro straordinario del personale dipendente/operai forestali impiegato nella organizzazione e realizzazione della esercitazione;

3.2.- I contributi di cui al punto 3.1 lett. b) non possono superare, per ciascuna esercitazione, i seguenti limiti massimi:

- a) per la verifica del piano comunale di pc: Euro 2.500,00
- b) per la verifica piano intercomunale di pc (comprendente, oltre le procedure del centro intercomunale, quelle di almeno una parte dei comuni associati): Euro 5.000,00
- c) per la verifica del piano provinciale di pc: Euro 5.000,00 incrementabile fino a euro 10.000,00 ove siano testate anche le procedure dei piani comunali/intercomunali di pc
- d) per la verifica del/dei piani di protezione civile locali integrati con le procedure relative al concorso regionale in emergenza: euro 40.000,00.

4.- Procedura

4.1 – Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti organizzatori presentano domanda all'ufficio regionale competente corredata dei seguenti documenti:

- a) scheda di presentazione dell'iniziativa redatta secondo il modello disposto dal dirigente regionale competente;
- b) documento di impianto dell'esercitazione redatto secondo le indicazioni di cui al successivo punto 6.

4.2. - La domanda e la scheda di presentazione devono pervenire alla regione entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'esercitazione; il documento di impianto deve pervenire:

- a) unitamente alla domanda e alla scheda di presentazione per le esercitazioni da svolgersi nel primo semestre dell'anno successivo;
- b) entro il 20 maggio per le esercitazioni del secondo semestre

4.3- Per le richieste di contributo di cui al punto 3.2, lett. d) il documento di impianto è trasmesso, anche nella forma di una prima bozza, entro il 31 gennaio di ciascun anno e deve evidenziare in maniera esaustiva la coerenza del concorso regionale con il contesto dell'esercitazione, relativamente allo scenario di riferimento, alle procedure del piano locale, alle attività operative previste.

4.4 Sulla base dei documenti presentati, la struttura regionale competente provvede ad accertare:

- a) la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4;
- b) la congruenza delle attività programmate con gli obiettivi di verifica del piano di protezione civile ai fini della classificazione dell'esercitazione nell'ambito delle categorie di cui al punto 3.2;

- c) la coerenza delle attività per le quali è programmato l'impiego del volontariato e del numero di volontari partecipanti con le finalità dell'esercitazione e con le procedure testate;
- d) la compatibilità dei contributi richiesti con le risorse finanziarie disponibili.

4.5.- Per i contributi di cui al punto 3.1, lett. b) l'ammissione a finanziamento è effettuata con provvedimento del dirigente regionale competente, applicando, ove le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti alla integrale copertura delle domande presentate i seguenti criteri di priorità:

- a) esercitazioni di cui al punto 3.2 lett. d)
- b) esercitazioni di cui al punto 2.2
- c) esercitazioni di cui la punto 2.3.

4.6. - Per i contributi di cui al punto 3.1, lett. a) si applicano le procedure di cui all'art.13 del regolamento regionale n.7/R/2006 e succ. modifiche, nei limiti di importo derivanti dagli esiti della attività istruttoria.

4.7. – Eventuali domande pervenute oltre i termini possono essere ammesse a contributo nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili dopo l'ammissione delle proposte presentate tempestivamente.

5.- Il documento di impianto

5.1- Con documento di impianto si intende il progetto della prova addestrativa, contenente tutti gli elementi che la identificano, sotto il profilo degli obiettivi, dell'organizzazione, dei contenuti, dello svolgimento temporale. Il documento di impianto contiene pertanto:

- a) per le esercitazioni:
 - data e località
 - obiettivi
 - scenario di rischio di riferimento
 - soggetti partecipanti e l'attività svolta dai medesimi
 - indicatore di evento che presiede all'avvio delle attivazioni
 - sistema di coordinamento
 - attivazione ed utilizzo delle aree di emergenza;
 - definizione delle modalità di coinvolgimento della popolazione;
 - cronoprogramma di massima delle attività principali

5.2 - Il documento di impianto:

- è condiviso con i vari soggetti che vi partecipano
- identifica con chiarezza, nell'ambito della finalità generale di verifica del piano, gli specifici obiettivi di verifica in rapporto alle singole procedure/attività programmate (es. tempi di attivazione risorse, per approntamento strumenti di informazione per la popolazione ecc)
- le modalità di svolgimento per posti di comando e/o a scala reale
- le modalità dell'eventuale coinvolgimento della popolazione

5.3 – le modalità di svolgimento sono denominate:

- per posti di comando: quando è prevista la sola attivazione di centri operativi e rete di telecomunicazioni per garantire lo scambio di informazioni tra i centri stessi. Impiego di risorse in emergenza simulato, con lo scopo di verificarne tempistica di attivazione e procedure di intervento. Non sono previste azioni reali sul territorio.

- a scala reale, per azioni: quando, oltre a quanto previsto sopra, vengono effettuate azioni reali sul territorio, con eventuale coinvolgimento della popolazione. Tuttavia, alcune azioni possono essere anche solo simulate, effettuate cioè per “posti di comando”.

5.4 - Nel caso di coinvolgimento della popolazione occorre:

- specificare se è interessata tutta la popolazione oppure solo un particolare settore (scuole, centro commerciale, museo, popolazione anziana, ecc.);
- le modalità del relativo coinvolgimento(es. prove di evacuazione, blocco circolazione per simulazione cancelli edifici specifici)
- i mezzi di comunicazione usati (es. sirene, porta a porta ecc.)

5.5 - Nel corso dell'esercitazione deve sempre essere testato il funzionamento dei mezzi di comunicazione e più in generale della strumentazione tecnologica a disposizione (mezzi tecnologici di comunicazione - banche dati (risorse, cartografia, elenco elementi vulnerabili, ...), prevedendo inoltre strumenti alternativi, nel caso di eventuale malfunzionamento di quelli ordinari.

5.6 – Il dirigente regionale competente può definire un modello standard per l'elaborazione del documento di impianto.

6.- Lo scenario

6.1 - Lo scenario di rischio costituisce un elemento essenziale dell'esercitazione. La relativa specificazione, oltre a costituire riferimento per la individuazione delle azioni/procedure da testare, costituisce altresì elemento di valutazione della coerenza delle medesime nonché della adeguatezza dell'organizzazione prevista (in particolare per quanto riguarda la indicazione dei soggetti partecipanti).

6.2 – Ove il raffronto tra lo scenario di rischio e gli aspetti contenutistici e/o organizzativi della esercitazione evidenzia aspetti di incongruenza, la struttura regionale competente invita l'ente promotore ad adeguare la propria proposta e ove questo non si adegui dispone la non ammissibilità a contributo, salvo quanto previsto dal punto 2.5.

7. I sistemi di controllo/valutazione

7.1 - Posto che l'attività addestrativa ha come finalità una verifica, è sempre necessario che il documento di impianto preveda una specifica fase finalizzata alla relativa valutazione e la stesura di un documento finale conclusivo.

7.2 - Ai fini dell'accesso ai contributi finanziari regionali, la valutazione dell'esercitazione e il documento finale conclusivo sono elementi obbligatori: ove il documento d'impianto non li preveda, la richiesta di accesso è inammissibile, ove il documento finale conclusivo non sia presentato o sia significativamente carente il contributo, ancorché concesso, è revocato. l'erogazione di contributi.

7.3 - Ai fini di rendere più puntuale la fase delle valutazioni, il documento di impianto può prevedere la presenza di osservatori esterni, precisandone il ruolo, anche eventualmente con riferimento a specifici aspetti. Gli osservatori esterni, ove previsti, partecipano alla valutazione finale e le loro osservazioni sono riportate nel documento finale conclusivo.

7.4 - Indipendentemente dalla previsione di osservatori esterni, l'attività di valutazione dell'esercitazione deve essere organizzata fin dalla predisposizione del documento di impianto,

prevedendo un responsabile della attività per ciascuna procedura da testare e i criteri che devono essere utilizzati per la valutazione medesima.

8. Erogazione del contributo

8.1.- L'erogazione del contributo di cui al punto 3.1 lett. a) avviene con le modalità di cui al regolamento regionale n.7/R/2006 e succ. modifiche.

8.2. - La liquidazione del contributo di cui al punto 3.1, lett. b) assegnato è effettuata a seguito della presentazione della rendicontazione della spesa e solo ove vi sia piena corrispondenza tra quanto previsto nel documento di impianto e quanto effettivamente realizzato, eventuali discordanze possono non essere prese in considerazione ove non abbiano comportato sostanziali variazioni nella complessiva efficacia dell'esercitazione, in base a quanto risulta dalla relazione conclusiva di cui al punto 7.

9 – Esclusione da contributi successivi

9.1 - Nei casi di cui al punto 2.3, ove nei 12 mesi successivi allo svolgimento dell'esercitazione l'ente che ha organizzato l'esercitazione ammessa a finanziamento non provveda alla approvazione del piano testato e/o al suo aggiornamento, il medesimo non potrà essere assegnatario di ulteriori contributi per lo svolgimento di esercitazioni fino alla avvenuta approvazione del piano di protezione civile.

10.- Altri contributi

10.1 - Successivamente allo svolgimento delle esercitazioni ammesse a contributo, la Regione, verificate le criticità desumibili dalle relazioni finali, può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contributi anche per l'acquisto di mezzi e strumenti funzionali al superamento delle medesime criticità.

11. – Prima applicazione

In sede di prima applicazione del presente documento il termine del 20 dicembre di cui al punto 4.2 è prorogato al 10 gennaio 2009.